

# COMUNE DI FILIGNANO

## STATUTO

Delibera n. 9 del 19/4/2002.

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1- DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1. Il Comune di Filignano si estende per 32.024.700 metri quadrati in provincia di Isernia, nella regione Molise, secondo la planimetria allegata, che è parte integrante del presente Statuto.
2. Confina con i comuni di Pozzilli, Colli al Volturno, Montaquila, Scapoli, Rocchetta al Volturno e la Provincia di Frosinone, come risulta dalla planimetria di cui al precedente comma.

##### Art. 2 – COMPOSIZIONE URBANISTICA

1. Il Comune di Filignano si compone di Filignano -capoluogo, di n. 2 frazioni giuridicamente riconosciute, Cerasuolo e Selvone, e di n. 11 nuclei:

1. Cerreto
2. Collemacchia
3. Franchitti
4. Frunzo
5. Bottazzella
6. Lagoni
7. Mastrogiovanni
8. Mennella
9. Travarecce
10. Valerio
11. Valle

##### Art. 3 – SEDE COMUNALE

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Filignano - capoluogo.
2. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio ed in particolare anche nelle frazioni.

##### Art. 4 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove debbono essere pubblicati le deliberazioni, le

determine e tutti gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, le ordinanze, i manifesti e gli atti che per legge o regolamento devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario del Comune, in base alle conformi attestazioni del Messo che cura l'Albo, è responsabile delle pubblicazioni.

#### Art.5 – DENOMINAZIONE ,STEMMA, GONFALONE, BANDIERA E PATRONO

1. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
2. Il Comune è dotato di un proprio stemma, come da Decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1953. così composto: in campo azzurro, un castello d'argento, torricellato nella parte centrale, sormontato da una mezza luna ed emergente dalla campagna di colore verde. All'esterno ornamenti del Comune.
3. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento, con al centro lo stemma sopra descritto, sormontato dall'iscrizione in argento « Comune di Filignano». Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate disposte a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sui gambi incisi il nome. Cravatta e nastri saranno tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
4. Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con delibera consiliare, approvata con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
5. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché la sua concessione in uso ad enti, associazioni o privati, è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale.
6. Il comune fa altresì uso di una bandiera che reca la forma e i colori dello stemma del Comune.
7. La comunità filignanese riconosce la Natività della Beata Vergine Maria quale proprio patrono; l'ottavo giorno di settembre, festività del Santo Patrono, è giorno festivo.

La frazione di Cerasuolo riconosce S. Pasquale Baylon quale Santo Patrono. Il diciassettesimo giorno di maggio, festività del Santo Patrono, è giorno festivo.

La frazione di Selvone riconosce Santa Anna quale Santo Patrono. Il ventiseiesimo giorno di luglio, festività del Santo Patrono, è giorno festivo.

#### Art. 6 - COMUNE

1. Il Comune di Filignano è Ente autonomo nell'ambito delle norme della Costituzione e del presente statuto e nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalle leggi. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.

#### Art. 7 - FUNZIONI E SERVIZI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con la

legislazione dello Stato e della Regione ai sensi degli art. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, secondo il principio di sussidiarietà che mira ad avvicinare quanto più possibile il livello decisionale e di governo ai cittadini. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. L'azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione della Repubblica ed è volta a garantire la qualità della vita di quanti vivono ed operano nel territorio comunale. A tal fine:

- a) valorizza l'apporto alla vita sociale di ogni persona ed in particolare riconosce il valore del contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità cultura e religione che vivono ed operano nel territorio;
- b) garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti dei cittadini;
- c) assicura, in ogni momento della vita sociale, uguaglianza di opportunità tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di azioni positive e l'istituzione di appositi organismi;
- d) sviluppa un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno della famiglia, della maternità e dell'infanzia ed in aiuto agli anziani e ai disabili;
- e) tutela e sviluppa le risorse ambientali e naturali del territorio per una migliore qualità della vita, concorrendo alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'aria e del paesaggio;
- f) promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del paese, in piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;
- g) favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche;
- h) realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura e alla formazione;
- i) valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico del paese, con riferimento anche ai costumi e alle tradizioni;
- l) predispone e gestisce idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di calamità;
- m) consolida il principio della collaborazione con gli Enti locali partecipando a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni italiani;
- n) promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri paesi;
- o) promuove la cultura della pace e della collaborazione fra i popoli mediante opportune iniziative di educazione, di informazione e di cooperazione;
- p) valorizza il servizio civile, attraverso la promozione di azioni educative ed informative e la salvaguardia della sua qualità.
  - q) ritiene che l'attività sportiva è essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità di vita dell'uomo;  
che le funzioni sportive possono essere adeguatamente esercitate

dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, dalle società sportive ed enti di promozione sportiva, attraverso la loro attività (principio di sussidiarietà).

Viene riconosciuto, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento, l'utilizzo sportivo del campo di gioco e delle strutture necessarie alle società locali, se costituite, e comunque a tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

3. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito della legge e nel coordinamento della finanza pubblica.

#### Art. 8 - FUNZIONI O SERVIZI STATALI O REGIONALI

1. Il Comune gestisce i servizi: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato per assicurare le risorse necessarie.
3. Il Comune si impegna:
  - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 15.3.97 n. 59, a condizione che le spese relative siano previste a carico della Regione nell'atto di conferimento;
  - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

#### Art. 9 - GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territoriale contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.
3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.
5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice

e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

#### Art. 10 - LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi elettivi e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
2. In apposite riunioni del Comitato di direzione indette e coordinate dal Segretario Comunale i Dirigenti ed i Responsabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma.
3. Ciascun Dirigente, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini e la Comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore è dotato, d'intesa con il responsabile del servizio. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dall'invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.
4. Il dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco le deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.
5. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
7. Il regolamento definisce le categorie delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

#### Art. 11 - PARI OPPORTUNITA'

1. L'ente ispira la propria attività al principio di parità fra uomo e donna e, a tale scopo, di norma, garantisce anche la presenza di entrambi i sessi negli organi del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

**Art. 12 – REGOLAMENTI**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nel rispetto dello statuto, adotta i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni. Ove non sia prevista alcuna normativa regolamentare, le materie continuano ad essere disciplinate dalle prassi consuetudinarie consolidate.
2. Nelle materie riservate alla competenza comunale dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e salvi i limiti posti dagli articoli 3 e 4 delle disposizioni del Codice Civile sulla legge in generale, i regolamenti sopra richiamati non possono avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi devono contenere norme transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti degli interessati.
3. I regolamenti comunali possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie, determinandone l'entità per contravvenzioni agli stessi regolamenti.

**Art. 13 – CULTO**

1. 1. Il Comune può contribuire, nei termini stabiliti dalla legge, alle spese necessarie per la conservazione degli edifici adibiti al culto nonché, nei limiti di disponibilità di bilancio, alle spese necessarie alla conservazione di edifici religiosi di particolare valore monumentale.

**Art. 14 - ONOREFICENZE E BENEMERENZE – STELLE AL MERITO**

1. Il Comune conferisce, secondo le norme e le modalità del regolamento titoli di onorificenza e benemerenda ai cittadini che hanno onorato il nome del nostro Comune.
2. Per i nostri connazionali residenti all'estero, il Comune conferisce, secondo le norme e le modalità del regolamento la "Stella al merito".

**Art. 15 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- 2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
- 3) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

**Art. 16 – LE CONSULTE**

1. Il Comune istituisce la < Consulta per gli emigranti >, allo scopo di sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra d'origine. Alla consulta partecipano, nel numero e nei modi deliberati dal Consiglio Comunale, i rappresentanti della comunità di emigrati all'estero.
2. Il comune istituisce inoltre:
  - la < Consulta per gli anziani > allo scopo di realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale e promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi in favore delle persone anziane, nonché per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
  - la < Consulta per i giovani > allo scopo di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, di promuovere e diffondere tra i giovani i legami culturali con la propria comunità.

Della consulta per gli anziani e per i giovani fanno parte di diritto il Parroco, il medico delegato dall' U.S.L., il Sindaco, o un suo delegato, mentre verranno nominati con delibera consiliare un esperto ed un rappresentante, rispettivamente, degli anziani e dei giovani.

## **TITOLO II L'ORDINAMENTO DEL COMUNE**

### **CAPO I GLI ORGANI COMUNALI**

**Art. 17 - ORGANI**

1. Gli Organi di Governo del Comune sono: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta Comunale, sono altresì, organi il Revisore dei conti, il Segretario e i responsabili dei servizi.

### **CAPO II CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 18 – CONSIGLIO COMUNALE COMPOSIZIONE E FUNZIONI**

- La composizione, l'elezione e la durata del Consiglio sono stabilite dalla legge.
- Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## Art. 19 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è il massimo Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge. Assicura e garantisce i rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento e di consultazione.
2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che vengono destinate alla sua attività, nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente statuto.
3. Il Consiglio, al fine di partecipare alla definizione delle linee programmatiche di mandato del Sindaco, nella prima seduta successiva alla elezione, dopo la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e del Vice Presidente e la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, previa illustrazione da parte del Sindaco del Programma amministrativo scelto dal corpo elettorale, elabora ed approva uno o più atti d'indirizzo, nel rispetto dei contenuti del Programma medesimo.
4. Entro sessantacinque giorni dalla elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n. 267, del documento del Capo dell'Amministrazione contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Durante il mandato elettorale, il Consiglio può elaborare ed approvare atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee programmatiche e stabilire nel regolamento modalità per la verifica semestrale dell'attuazione delle medesime da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e devono essere sottoposte per la ratifica consiliare entro il termine di sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia di mero atto d'indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Deve, inoltre, essere corredata dall'attestazione del responsabile di ragioneria circa la copertura finanziaria, nel caso la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Consiglio impartisce al Sindaco indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
9. Il Consiglio nomina le Commissioni quando sono attribuite alla sua competenza dalla legge, ed altresì, le Commissioni Comunali permanenti e le Commissioni speciali di cui ai successivi 22, 23 e 24.
10. Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento da parte del Sindaco della funzione di cui all'art. 50, comma 8, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

**Art. 20 – CONSIGLIERI COMUNALI**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio delle procedure per la decadenza degli incompatibili.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art 141 comma 1 lett b) n. 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può disciplinare la trasformazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, in indennità di funzione, nei limiti previsti dalla legge.
8. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e fatta salva la ripetizione delle spese in caso di responsabilità dichiarata in modo definitivo. In caso di conflitto di interesse con l'Ente, gli Amministratori hanno titolo al rimborso delle spese legali, qualora vengano assolti con sentenza passata in giudicato.
9. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza ed all'etica, ogni Consigliere Comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giurì d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio Comunale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la composizione ed il funzionamento del giurì d'onore

**Art. 21 - ESERCIZIO DELLA POTESTÀ  
REGOLAMENTARE**

1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della

legge e dello statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici dell'ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi .

2. Copia dei regolamenti comunali esecutivi in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.
3. Nei regolamenti sono stabilite, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alla legge n. 689/81, le misure delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi ed alle ordinanze.

#### Art. 22 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'esame ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
3. In occasione delle sessioni, tanto ordinarie quanto straordinarie, del Consiglio devono essere esposti nella residenza la bandiera nazionale ed il gonfalone del Comune.

#### Art. 23 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio neo-eletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Nei casi urgenti il Sindaco può convocare il Consiglio Comunale con preavviso scritto di almeno 24 ore.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al Sindaco – Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune nel termine di giorni 20 dalla richiesta stessa; il Sindaco inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l'ordine del giorno può essere integrato dal Sindaco.

#### Art. 24 - ADUNANZE CONSILIARI

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà del numero dei 2 consiglieri assegnati; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, che si consegue, in caso di numero dispari, con l'arrotondamento all'unità superiore, salvo i casi in cui la legge e lo Statuto non richiedano sistemi di votazione e maggioranze diverse. Qualora le deliberazioni concernano il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la contrazione di mutui che non siano già stati

previsti nel piano degli investimenti, si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

3. I voti di astensione (in caso di votazione palese), le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili (in caso di votazione segreta) si computano ai fini del quorum strutturale, non si computano ai fini del quorum funzionale.
4. Ciascun consigliere può chiedere che sia fatta esplicita menzione nel verbale della sua espressione di voto. In ogni caso dal verbale e dalla deliberazione dovranno risultare i nominativi degli astenuti e dei contrari. Ciascun consigliere può chiedere inoltre che in caso di dubbi sulla legittimità dell'atto, un estratto del verbale con la propria motivata dichiarazione di voto sia allegata alla copia della delibera inviata agli organi di controllo.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
6. I consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese. Le deliberazioni che importano la necessità di formulazione di giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone, sono assunte con voto segreto in seduta segreta. Si procede con voto segreto in seduta pubblica, quando si tratti di delibere concernenti persone e ne faccia richiesta almeno un quinto di consiglieri assegnati.
7. Quando si tratti di nomine di rappresentanti del Consiglio Comunale e la normativa specifica riservi un posto alle minoranze, la votazione avviene a voto limitato secondo quanto previsto dal regolamento.
8. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto all'assenza della seduta entro dieci giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato.
9. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui è posta all'ordine del giorno la proposta di decadenza stessa. Il consigliere può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente, partecipando alla seduta.
10. Il Vice Sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco.
11. Gli assessori esterni partecipano alle adunanze senza diritto di voto.
12. Il processo verbale delle sedute del Consiglio Comunale è redatto a cura del Segretario Comunale. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale.
13. Alle sedute del Consiglio Comunale in seconda convocazione, si applicano le norme del presente articolo.
14. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

**Art. 25 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e dalle istituzioni del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni, nonché di accedere agli atti e ai documenti utili all'espletamento del mandato e di avere per tramite del Comune le documentazioni relative alle società e/o aziende partecipate. A tale scopo hanno altresì diritto di accedere a proprietà e beni dell'Amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l'Amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il diritto d'iniziativa si esercita, in particolare, sotto forma di proposta di specifica deliberazione, sottoscritta dal consigliere.

**Art. 26 - GRUPPI CONSILIARI**

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare che elegge nel suo seno un capogruppo. La costituzione dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. I capigruppo devono essere nominati entro la data della prima seduta del Consiglio. In caso contrario, le relative funzioni vengono svolte dal consigliere anziano del gruppo.
3. Le competenze dei capigruppo sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. I gruppi consiliari hanno sede presso il Municipio.

**Art. 27 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

La conferenza dei capigruppo, è presieduta dal Sindaco, ha funzione di indirizzo e di collaborazione per la disciplina dello svolgimento dei lavori del Consiglio. Essa è composta dai capi di tutti i gruppi del Consiglio o da consiglieri da questi delegati. Le modalità del funzionamento e le relative attribuzioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

**Art. 28 – COMMISSIONI CONSILIARI.**

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, in modo da rispettare la proporzionalità dei gruppi consiliari.
3. le commissioni per l'esame di specifici argomenti possono invitare a partecipare ai propri lavori gli organi di governo dell'Ente, amministratori e dirigenti delle aziende speciali, istituzioni e società per azioni a capitale pubblico locale, organi di partecipazione, dirigenti comunali, rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche e organismi professionali e di categoria.
4. Il Sindaco, gli Assessori, e i consiglieri comunali possono partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal regolamento.
6. Una specifica commissione "affari costituzionali" ha competenza sull'attività statutaria, sui regolamenti attuativi dello statuto e sulle altre materie indicate nello statuto medesimo e può formulare proposte o osservazioni su medesimi oggetti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco. Alla stessa commissione sono affidati i compiti di elaborare proposte e formulare valutazioni in ordine ai problemi inerenti la trasparenza delle procedure e dei meccanismi di funzionamento della pubblica amministrazione, con specifico riferimento alla definizione di regolamento o normative e procedure in ordine a tutta l'attività comunale.

#### Art. 29 – ATTIVITA' DI SINDACATO ISPETTIVO CONTROLLO DI GARANZIA

- 1) Il Sindaco o gli assessori da esso delegato rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.
- 2) Gli atti sopra citati devono essere presentati per iscritto alla segreteria del sindaco. L'interrogante dovrà specificare se il quesito richiede proposta scritta oppure orale. L'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata da regolamento consiliare.
- 3) Il consiglio comunale su richiesta di 1/3 dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine, controllo o garanzia, sull'attività dell'amministrazione alle quali gli amministratori, i responsabili dei servizi e degli uffici, gli amministratori ed i dirigenti di aziende e istituzioni, dipendenti del comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
- 4) I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'indagine, di controllo o garanzia sono disciplinate dal regolamento consiliare. Il presidente di queste commissioni è eletto dai consiglieri che compongono i gruppi di opposizione.

#### Art. 30 - ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni "temporanee o speciali", nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale assolvono compiti e attribuzioni consultive, propositive o referenti connesse a questioni di carattere particolare o speciale che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
2. L'esercizio delle attribuzioni e le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

**Art. 31– DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE**

Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

**CAPO III  
GIUNTA COMUNALE E SINDACO****Art. 32 - LA GIUNTA**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

**Art. 33 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a quello massimo previsto dalla vigente legge.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, tra i Consiglieri Comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

**Art. 34 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA**

1. La Giunta comunale è l'Organo esecutivo del governo locale, ad essa competono atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale ed atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'ente.
2. La Giunta individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane, finanziarie - economiche e materiali da destinare ai diversi obiettivi ed eventuali prescrizioni e criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto. Definisce, inoltre, criteri e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico amministrativo sugli atti di gestione.
3. La Giunta, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni amministrative e di Governo:
  - a) esprime parere sul documento delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco deposita presso la segreteria generale entro trenta giorni dalla sua elezione per l'esame e la presa d'atto del Consiglio Comunale;
  - b) adotta programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio Comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente;
  - c) elabora e propone regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e, di concerto con lo stesso, collabora nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1;

- d) adottando gli strumenti prescritti dalle norme del T.U. 18.8.2000, n. 267, può assegnare le attività di gestione al Segretario Comunale e ai dirigenti, in particolare individuando i responsabili, l'ammontare complessivo delle risorse, gli obiettivi da raggiungere, i criteri di massima da osservare ed i tempi entro i quali devono essere conseguiti i risultati;
- e) fatte salve le competenze consiliari e quelle del Sindaco, del Segretario Comunale e dei dirigenti, definisce gli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati;
- f) elabora e propone al Consiglio criteri generali per la determinazione delle tariffe che non sono di sua competenza;
- g) adotta, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente in materia di personale, indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica;
- h) delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare;
- i) emana indirizzi previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato;
- l) sentita la consulta dei dirigenti, approva gli accordi di contrattazione decentrata e gli atti di programmazione per la gestione del personale;
- m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi in occasione della presentazione del bilancio preventivo;
- n) delibera le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n. 267;
- o) adotta indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni di qualunque natura e finalità, e per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati;
- p) promuove e resiste alle liti, delibera le transazioni.

#### Art.35 - NOMINA E DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione, nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. La legge disciplina lo status dei componenti dell'organo di governo locale, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e gli istituti della decadenza e della revoca degli stessi. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al momento dell'accettazione della nomina, gli assessori devono produrre al Sindaco le attestazioni individuali circa l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità delle quali il Sindaco dà atto nel documento che sarà comunicato al Consiglio.
3. La Giunta, resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 36 - DIMISSIONE E REVOCA

1. Gli assessori cessano dalla carica per:
  - a) dimissioni;
  - b) revoca;
  - c) decadenza;
  - d) rimozione.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore, vanno presentate per iscritto al Sindaco il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.
3. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previsti dall'articolo 142, del T.U. 18.8.2000, n.267.
4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 del T.U. 18.8.2000, n. 267.
5. Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più assessori ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

#### Art. 37 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Giunta Comunale sono stabilite dal Sindaco.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di curare il processo verbale della seduta.
5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni; essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

#### Art. 38 - SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo titolare della direzione politico amministrativa e di governo dell'ente.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco competono poteri di rappresentanza, sovrintendenza politico-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività della Giunta, delle strutture gestionali ed esecutive del Comune, sugli Enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.

#### Art. 39 - ATTRIBUZIONI QUALE

RESPONSABILE DEL GOVERNO  
DELL'ENTE

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente:
  - a) la rappresentanza generale dell'Ente;
  - b) il potere di elaborare, sentita la Giunta, il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio Comunale;
  - c) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  - d) la potestà di attribuzione di potere sostitutivo per l'adozione di specifici atti di gestione, al Segretario Generale o ad altro dirigente, nei casi di inerzia o ritardi dei dirigenti competenti;
  - e) il coordinamento e l'impulso dell'attività dei singoli assessori;
  - f) il potere di sospendere, *con un invito al riesame*, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli dirigenti, allo scopo di verificarne la conformità *degli stessi* con gli indirizzi dell'Amministrazione;
  - g) il potere d'impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune;
  - h) il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri soggetti;
  - i) la potestà di delega ai singoli Assessori, al Segretario Generale e ai dirigenti dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza fermo restando il suo potere di avocazione motivata, in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente;
  - l) il potere di nomina e di motivata revoca degli assessori;
  - m) il potere di delegare agli assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
  - n) il potere di attribuire le responsabilità di aree funzionali, settori, servizi e unità operative;
  - o) il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
  - p) il potere di promuovere e concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - q) il potere di concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
  - r) il potere di convocare i comizi per i referendum consultivi;
  - s) il potere di adottare ordinanze ordinarie e di adottare, come rappresentante della comunità locale, ordinanze contingenti ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
  - t) l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dallo statuto alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Generale e dei dirigenti;

u) il parere preventivo sui provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;

v) il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

z) il parere sulla sospensione dalle funzioni e l'adozione di tutte le sanzioni disciplinari che non sono attribuite alla competenza di altri organi.

2. Il Sindaco in materia di contenziosi, autorizza ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

3. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3 lettera A e B articolo 51, legge 142/90 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'ente.

#### Art. 40- ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale organo di vigilanza:

- a) l'acquisizione diretta, presso tutti gli uffici e servizi, di informazione ed atti anche riservati o segreti;
- b) il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e le società per azioni controllate dell'ente;
- e) il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 41 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:

- a) chiedere la convocazione della conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- b) disporre la convocazione della Giunta che presiede;
- c) ricevere interrogazioni ed interpellanze;
- d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- e) ricevere le dimissioni degli Assessori;
- f) attribuire ai dirigenti incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di

settori o servizi.

#### Art. 42 - ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni come ufficiale di governo:
  - a) provvedere all'adozione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica e svolgere funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria quando lo prescrivano norme legislative o regolamentari;
  - b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
  - c) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano l'incolumità dei cittadini;
  - d) emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale e di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
  - e) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, ai dirigenti ;
  - f) nei casi di straordinaria necessità previsti dal comma 3, dell'art. 54 del T.U. 18.8.2000, n. 267, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

#### Art. 43 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. Il Sindaco cessa dalla carica per:
  - a) dimissioni
  - b) decadenza
  - c) rimozione
  - d) mozione di sfiducia
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia del Consiglio, ai sensi dell'art. 52, del T.U. 18.8.2000, n. 267;
3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario Generale del Comune che ne informa senza indugio il Prefetto;
4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge ed è dichiarata dal Consiglio.
5. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

**Art. 44 - VICE SINDACO**

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisca in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

**TITOLO III****CAPO I****ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE****SEZIONE I****CRITERI DIRETTIVI****Art. 45 - PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità;
2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.
3. Nell'esercizio delle funzioni proprie o conferite e nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, il Comune assicura la partecipazione: dei propri cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle organizzazioni del volontariato e delle forme associative, a condizione che perseguano, senza scopo di lucro, finalità proprie anche dell'Amministrazione, o, comunque, finalità ritenute apprezzabili dalla stessa e purchè il loro funzionamento sia retto da principi democratici ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza. Il possesso dei sopra-citati requisiti sarà accertato da una Commissione Consiliare.
4. Nel procedimento di formazione di atti e provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere attivate iniziative di informazione preventiva agli interessati attraverso strumenti e tempi atti a consentirne la effettiva partecipazione, ai sensi della legge n. 241/90.

**Art. 46 –ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Il regolamento prevede e disciplina un albo al quale le organizzazioni di volontariato e le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale, devono obbligatoriamente iscriversi.

2. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento ed il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'Albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

---

---

**Art.47 – GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

1. La Giunta Comunale provvede ad istituire consulte tematiche con le seguenti funzioni:

- a) emissione di pareri richiesti dagli organi dell' Amministrazione;
- b) formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative ad attività, servizi, atti del Comune;
- c) funzioni di verifica a controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dall' Amministrazione Comunale e l' attività concretamente svolta.

Il Regolamento stabilisce le forme ed i modi di utilizzo e pubblicazione dei contributi a diverso titolo formulati dagli organismi succitati; i contributi di cui al punto c) comportano da parte dell' Amministrazione l'obbligo di risposta motivata.

2. Ogni ordine o collegio professionale, ogni associazione o organizzazione iscritta all'albo ha diritto alla nomina di un rappresentante nelle consulte tematiche relative ai settori di competenza.
3. Il regolamento comunale disciplina la modalità di convocazione delle consulte da parte dell' Amministrazione. Le consulte stesse, una volta istituite, sono tenute a darsi un regolamento interno che preveda le modalità di funzionamento e di auto-convocazione; tale regolamento è approvato dalla Giunta Comunale.

**Art. 48– VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**

1) Ai fini di cui l'art.46, l' Amministrazione Comunale valorizza la partecipazione attraverso:

- Incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario, compatibili con la disponibilità dell' Ente e secondo le modalità fissate dal regolamento;
- Accesso agli atti;
- Rilascio di copie;
- Consultazioni con le associazioni interessate, da attuarsi attraverso le

forme ritenute di volta in volta più idonee.

- 2) Gli organi deliberanti competenti debbono tenere conto dei suggerimenti formulati dalle organizzazioni, dagli ordini e dai collegi professionali e dalle associazioni consultati e sono tenuti a esporre le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.
- 3) L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi ed attraverso il regolamento di cui all'art.45 comma terzo, promuove le forme di partecipazione alla vita pubblica locale prescritte dall'art.8 comma quinto del T.U. 18/08/2002, n. 267, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8.3.1994 e decreto lgv. 25.7.1998, n.286.

## **SEZIONE II**

### **RIUNIONI, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI**

#### **Art. 49 - RIUNIONI E ASSEMBLEE**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione comunale può mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale centrale.

#### **Art. 50 - INFORMAZIONI E CONSULTAZIONI**

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione, in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio. A tale scopo potrà utilizzare i canali di volta in volta più idonei.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale comunale o circoscrizionale.

## **SEZIONE III INIZIATIVE POPOLARI**

#### **Art. 51 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE**

1. I cittadini del Comune singoli o associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, rispettivamente al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza. Le iniziative possono essere sottoscritte da uno o più residenti e comportano per il Sindaco, l'Assessore e la Giunta, l'obbligo di risposta entro trenta giorni dalla loro ricezione.
2. Parimenti i cittadini del Comune possono inoltrare petizioni e proposte al Consiglio nell'ambito della sua competenza. Tali iniziative devono essere sottoscritte da almeno trecento residenti o dimoranti stabilmente nel Comune per ragione di studio o lavoro. Esse comportano per il Sindaco l'obbligo di iscrivere e discutere l'argomento all'ordine del giorno entro sessanta giorni dalla loro ricezione.
3. La risposta alle istanze, petizioni e proposte deve essere comunicata al primo firmatario e allorquando le stesse siano state rivolte al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta, devono essere comunicate ai Capigruppo Consiliari. Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte, la relativa pronunzia deve essere adeguatamente motivata.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità, debbono avere per oggetto specifici interventi e provvedimenti di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere le materie escluse dai referendum a norma del presente statuto. Le istanze, le petizioni e le proposte devono recare in calce, oltre che il nome e cognome dei sottoscrittori, anche l'indicazione dell'indirizzo di residenza o della stabile dimora, fornendo prova delle ragioni di studio o lavoro della stessa; esse devono essere presentate all'ufficio indicato dal regolamento.
5. I primi tre firmatari delle petizioni, istanze e delle proposte si rendono garanti, a pena di procedibilità, della autenticità di tutte le sottoscrizioni.

#### Art. 52 – REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum:
  - a. consultivi su questioni attinenti le materie di esclusiva competenza comunale;
  - b. abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamenti e atti amministrativi.
2. Il Consiglio Comunale, approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato nonché i poteri e le funzioni del Comitato promotore.

## Art. 53 – MATERIE ESCLUSE

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
  - revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
  - tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  - piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni ed espropriazioni per pubblica utilità;
  - designazioni e nomine di rappresentanti comunali;
  - attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali, o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dall'applicazione della normativa scaturente dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali;
  - bilanci annuali e pluriennali, relazioni revisionali o programmatiche, conti consuntivi, mutui e fonti di finanziamento straordinario;
  - provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente;
  - regolamenti attinenti all' autonomia organizzativa e contabile dell' Ente non aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti tra l' Ente i soggetti di terzi;
  - igiene e polizia locale.
2. Non è ammissibile , inoltre, un quesito referendario su un oggetto già sottoposto a referendum, se non siano decorsi almeno dieci anni dalla precedente consultazione.
3. Non è , parimenti, ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opzioni politiche e condizioni personali e sociali.

## Art. 54 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco indice il referendum in occasione di altre consultazioni elettorali che non siano quelle provinciali e comunali e, entro 120 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità della commissione di garanzia.
2. Una commissione di garanzia giudica sull' ammissibilità del referendum, sulla correttezza della formulazione del quesito referendario, nonché, nei termini previsti dal regolamento, sulla regolarità della presentazione delle firme. Il regolamento stabilisce, altresì , la composizione e i poteri della commissione di garanzia.

**Art. 55 – EFFICACIA DEL REFERENDUM**

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L' esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza . Il Consiglio Comunale , entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum , delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione .
3. Anche se l' esito del referendum è negativo, la Giunta Comunale ha egualmente la facoltà di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull' oggetto del quesito, sottoposto alla consultazione referendaria.
4. Per quanto riguarda il referendum consultivo, il mancato recepimento, totale o parziale, delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
6. Previo parere della commissione di garanzia , il Sindaco procede alla revoca od alla sospensione del referendum:
  - nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia;
  - qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori;
  - nel caso sia intervenuto o sia in corso lo scioglimento del Comune Comunale;
7. Qualora un atto non sia stato ancora eseguito, ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l' indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, ove non derivino danni patrimoniali al Comune.

**Art. 56- LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

1. Il Consiglio Comunale può disporre, su propria iniziativa o del Sindaco, referendum consultivi e consultazioni popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano materie di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni della collettività.
2. Possono, tali forme di consultazione, essere estese all' intera popolazione o a parte o categorie di questa, in relazione all' oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani, non ancora elettori, purchè abbiano compiuto 15 anni.
4. La consultazione avviene con le forme, le modalità e gli strumenti, di volta in volta ritenuti più idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, di documenti con richiesta di suggerimenti e pareri e anche attraverso l' utilizzo di strumenti informatici.
5. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziati, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione.
6. Entro il termine non superiore a giorni trenta ,l' organo competente, in relazione all'

oggetto della consultazione, esamina il risultato e si pronuncia assumendo le decisioni conseguenti.

7. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al precedente articolo.

#### Art. 57 - REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. A tale fine, le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.

#### Art. 58 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono di pubblica consultazione, ad eccezione di quelli riservati o segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo la speciale disciplina del regolamento.

#### Art. 59 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune, al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente locale e facilitare la partecipazione alla vita associata:
  - a) disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti;
  - b) istituisce un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i cittadini. Presso tale servizio inoltre i cittadini potranno prendere visione di ogni proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, contestualmente al deposito dell'atto presso la Segreteria Generale;
  - c) organizza i servizi di biblioteche e di archivio storico, quali strumenti di acquisizione dell'informazione e della documentazione.
2. Il regolamento inoltre assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

**Art. 60 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. I rapporti fra l'Amministrazione Comunale e i cittadini destinatari di provvedimenti o ad essi interessati sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 7.8.90, n. 241.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento individua per ciascun provvedimento di competenza comunale, il responsabile di ciascun procedimento e la sua durata massima. Disciplina inoltre il diritto dei destinatari e degli interessati:
  - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
  - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - c) ad essere sostituiti da un rappresentante. L'Amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza
  - c) ad essere sostituiti da un rappresentante. L'Amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

**CAPO II**  
**DIFENSORE CIVICO**
**Art. 61- DIFENSORE CIVICO**

1. Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Egli opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune, fermo restando quanto previsto dal 4° comma dell'art. 62.

**Art. 62 - DIFENSORE CIVICO INCARICATO**

1. Considerata l'entità demografica e territoriale del Comune, si prevede che il servizio di Difensore Civico venga attivato mediante convenzione con Comuni della zona che lo abbiano già istituito.
2. Previa deliberazione dell'organo competente, il Sindaco procederà alla stipula di apposita convenzione. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore Civico degli obblighi e dei doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettante al Difensore Civico, dei rimborsi spettanti all'Amministrazione convenzionata.
3. L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento. da pronunciarsi secondo la formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Molise e della Provincia di Isernia, lo Statuto comunale, e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
4. L'incarico di Difensore Civico può essere revocato soltanto per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, previa contestazione delle stesse, con risoluzione della convenzione, previa deliberazione dell'organo competente.

**Art. 63 - PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento ed all'Amministrazione; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovra-ordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
5. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

**Art. 64- RAPPORTI CON IL CONSIGLIO**

1. Il Difensore civico può presentare, qualora lo ritenga necessario, apposita relazione sull'attività svolta indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

**TITOLO IV  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI****Art. 65 - LE FORME DI EROGAZIONE DEI  
SERVIZI**

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale mediante le strutture e con le forme che secondo le circostanze assicurano la maggiore corrispondenza alle esigenze collettive e la migliore efficienza.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale può indire conferenze di servizi aperte alle associazioni degli utenti per interpretare l'evoluzione della domanda sociale, per verificare le richieste e le proposte dei lavoratori che operano nei servizi stessi e per migliorare le relazioni fra questi ultimi ed i cittadini.
3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. Il Comune gestisce i servizi nelle forme indicate dalla legge, utilizzando:

- a) la gestione in economia, quando per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda e ove ne sia dimostrata la maggiore economicità rispetto alle altre forme;
  - b) la gestione in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) la gestione a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) la gestione a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) la gestione a mezzo di società per azioni ai sensi delle vigenti leggi qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
5. Il Comune può partecipare alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri enti.
6. La proposta dell'assunzione o della dismissione di servizi, della modifica delle modalità di gestione di servizi già erogati o della partecipazione alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri enti, deve illustrare gli aspetti economici e finanziari della iniziativa, essere corredata dal preventivo economico-finanziario su scala triennale e dal parere dei revisori dei conti.

#### Art. 66 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, difendendone previamente le finalità e dotandole del necessario capitale iniziale.
2. Le aziende speciali svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'Azienda sono:
  - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
  - b) il Presidente, nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal Consiglio Comunale;
  - c) il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Spetta al Comune approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale:
  - a) il piano programma;
  - b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo annuale, nonché la relativa relazione previsionale;
  - c) il conto consuntivo.
7. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere corredata da relazioni tecniche del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio Comunale, fermo restando il prevalente ambito comunale per la gestione dei servizi, può autorizzare le aziende ad estendere le attività al territorio di altri Comuni previa sottoscrizione di convenzione fra i due enti locali. Il Consiglio può altresì autorizzare le aziende a fornire servizi a privati o ad enti in regime di libero

mercato.

9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende debbono essere scelti, uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti, uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei Conti.

#### Art. 67 - COMPARTICIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

1. Le Aziende Speciali possono costituire società o assumere partecipazioni societarie, previa deliberazione del Consiglio Comunale e devono allegare ai loro bilanci consuntivi, sintesi contabile e relazione dell'attività svolta nelle società e del relativo risultato economico.

#### Art. 68 - ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Le Istituzioni svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'Istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267. Per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, si applicano le norme previste dal presente Statuto per la revoca degli assessori comunali in quanto compatibili.
5. Il Presidente è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal Consiglio Comunale.
6. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del Direttore dell'Istituzione, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art. 68, comma 1, lett. c).
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione sono quelli dei dipendenti del Comune.

#### Art. 69 - FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio con la delibera di costituzione dell'Istituzione adotta gli adempimenti seguenti:
- a) stabilisce le finalità e gli indirizzi della Istituzione ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà conformarsi;
  - b) determina il capitale di dotazione;
  - c) approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione;
  - d) approva il regolamento di contabilità;
  - e) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il migliore perseguimento degli scopi.
2. Spetta al Comune:

- a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione;
- b) esercitare la vigilanza;
- c) verificare i risultati della gestione;
- d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. Sono sottoposti alla approvazione del Consiglio:

- a) il piano-programma;
- b) il bilancio preventivo annuale;
- c) il conto consuntivo;

4. L'Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

#### Art. 70 - DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI.

1. I Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di:

- a) revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;
- b) scioglimento del Consiglio Comunale.

2. I componenti dei consigli di amministrazione delle aziende e delle istituzioni durano in carica fino alla nomina dei successori.

#### Art. 71 - REVOCA

1. Il Sindaco con provvedimento motivato, provvede a revocare i consigli di amministrazione delle aziende e delle istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

#### Art. 72 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare, direttamente o indirettamente tramite società controllate, a società per azioni ai sensi delle vigenti leggi per la gestione di servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

2. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.

3. Eventuali accordi di programma e patti parasociali e di sindacato che venissero sottoscritti in connessione con la assunzione di partecipazioni societarie dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta. Compete alla Giunta la verifica della realizzazione degli accordi di programma e del conseguimento degli obiettivi prefissati. Il Sindaco, od anche i rappresentanti del Comune nelle

aziende partecipate devono annualmente trasmettere al Consiglio una relazione esauriente sullo stato della azienda.

4. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

#### Art. 73 - CAUSE SPECIALI DI INELEGGIBILITA'. DECADENZA

1. Non possono essere chiamati a comporre i consigli di amministrazione delle aziende, istituzioni e S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, coloro che:
  - a) siano soci o amministratori di società esercenti attività concorrenti, complementari o affini a quelle delle aziende, istituzioni, S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, a cui afferiscono le nomine di società a quelle collegate, di società controllanti o controllate;
  - b) esercitino in proprio o per conto terzi le attività di cui al precedente punto a).
2. La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui agli articoli 65, comma 3, lett. a) e 68, comma 4, e l'esercizio delle attività di cui al precedente capoverso, iniziati successivamente alla nomina, comportano l'immediata decadenza dall'incarico.

#### Art. 74 - CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune può stipulare convenzioni e partecipare a consorzi con altri enti locali territoriali in conformità agli art. 30, 31 del T.U. 18.8.2000, n. 267. Può altresì partecipare ad accordi di programma con altri enti pubblici in conformità all'art.34 della stessa norma.

#### Art. 75 - UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

## TITOLO V PERSONALE

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 76 - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'ente finalizzata al

raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune.

2. L'ordinamento è caratterizzato da principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell'apparato, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune.
3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per ambiti strutturati ma anche per progetti, per assicurare all'azione amministrativa efficienza, efficacia, economicità e legalità.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta Comunale sulla base dei principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

**Art. 77 - PRINCIPI E CRITERI  
FONDAMENTALI DI GESTIONE  
AMMINISTRATIVA**

1. L'attività gestionale dell'Ente, è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. I rapporti con gli organi di governo e la dirigenza del Comune, sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale ed il metodo del lavoro di gruppo.

**CAPO II  
SEGRETERIA COMUNALE**

**Art. 78-SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Al segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco funzioni di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del decreto leg.vo 267/2000.

3. Il Segretario Comunale svolge i compiti di cui all'art. 97 del decreto leg.vo 267/2000.

4. Il Segretario comunale/Direttore generale può avocare a sé l'adozione e/o l'emanazione degli atti e provvedimenti attribuiti alle competenze dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, in caso di ingiustificato ritardo od omissione.

5. Il Segretario/Direttore generale sostituisce il Responsabile del Servizio in caso di temporanea assenza.

#### Art.79- VICESEGRETARIO

1. Il vicesegretario, nominato dal Sindaco fra i dirigenti del Comune, svolge le funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

### **CAPO III**

#### **Contratti a termine-Collaborazioni esterne Responsabili dei Servizi**

#### Art. 80 - CONTRATTI A TERMINE

1. Per la copertura di posti di organico scoperti di responsabilità dei servizi o degli uffici, può provvedersi mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I contratti a termine non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco, e sono rinnovabili.
3. Ai contratti a termine di diritto pubblico si applica la disciplina, in via analogica, propria del rapporto di pubblico impiego.
4. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Comunale, dispone in merito all'utilizzo di tali contratti, ai posti di organico da coprire, nonché alle caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e agli requisiti richiesti.
5. I posti da ricoprire con le modalità di cui ai commi precedenti non possono superare il 5% di quelli previsti dalla pianta organica e comunque per almeno una unità.

**Art. 81- COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonché di consulenze tecniche o giuridiche qualora l'assolvimento di compiti istituzionali richieda di affrontare tematiche di particolare impegno e/o difficoltà.
2. Può, a tal fine, stipulare contratti di prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.
4. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati con le modalità di cui al punto 4 dell'art. 26.

1.

**Art. 82 - VERIFICA DEI RISULTATI**

- 1) Nucleo di valutazione, alle dipendenze del Sindaco, avrà il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Per motivate esigenze, l'Ente può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
- 2) Il servizio "nuclei di valutazione" determina, almeno annualmente, d'intesa con il Sindaco, i parametri di riferimento del controllo.
- 3) All'inizio di ogni anno, i Dirigenti presentano al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Copia della relazione è a disposizione dei consiglieri comunali.
- 4) Il Sindaco contesta, in contraddittorio, al dirigente l'eventuale risultato negativo della gestione. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, dello Statuto, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta la revoca dell'indennità di dirigenza.
- 5) Considerata l'entità demografica e territoriale del Comune, si prevede che il servizio "Nucleo di valutazione" venga attivato mediante convenzione con Comuni della zona che lo abbiano già istituito.

## Art. 83 – CRITERI FONDAMENTALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi fanno capo le funzioni gestionali e le connesse responsabilità nonché le attività di gestione per il conseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi istituzionali e le attività di coordinamento con il Segretario Comunale.
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi operano nel rispetto dell'unitarietà della direzione dell'Ente, anche attraverso il confronto e il coordinamento da attuarsi nella Conferenza dei Responsabili da parte del Segretario Comunale, per le materie di competenza di ognuno.
3. Al termine di ogni esercizio annuale il Responsabile di servizio riferisce al Sindaco sul grado di conformità dell'attività svolta agli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi, le misure adottate, ovvero da adottarsi o da proporre, al fine di apportarvi le necessarie correzioni, integrazioni o rettifiche.

## Art. 84– I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili dell'attuazione dei progetti e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze.
2. I Responsabili dei servizi, nell'organizzare ed utilizzare le risorse loro assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione, fatte salve le competenze del Segretario Comunale.
3. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni assunti in seno alla Conferenza dei Responsabili, in funzione della necessaria unitarietà di indirizzo della gestione dell'Ente.
4. Spetta, inoltre, ai Responsabili:
  - a) Svolgere il controllo interno di gestione anche di tipo economico in funzione dei centri di spesa di cui sono responsabili;
  - b) Esprimere il parere sulle proposte di deliberazione;
  - c) Emettere gli ordini di servizio nei confronti dei dipendenti addetti al settore;
  - d) Emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti all'interno del settore;
  - e) Proporre le valutazioni annuali circa il rendimento del personale assegnato al settore di competenza;
  - f) Proporre i provvedimenti disciplinari.
5. Gli atti assunti dai Responsabili nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi e assumono la forma della determinazione.
6. L'attività dei Responsabili si uniforma, comunque, al primario principio di collegialità funzionale, gestionale e organizzativa nello svolgimento della stessa.
7. I Responsabili, nell'espletamento delle attribuzioni di competenza, rappresentano

il Comune, anche presso Enti, Istituzioni, Organi ed Organismi Statali, Regionali, Provinciali e Comunali.

#### Art. 85 – CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. E' istituita la Conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi quale organo generale interno di coordinamento, di direzione dell'Ente e di consultazione. Formula proposte e svolge compiti di consulenza per gli organi di governo in ordine alle questioni concernenti l'organizzazione complessiva degli uffici e dei servizi.
2. Può formulare proposte sulla distribuzione del personale e delle risorse tra singoli settori, sull'organizzazione del lavoro o sui criteri di valutazione della produttività.
3. La conferenza è convocata e presieduta dal Segretario Comunale.

#### Art. 86 - RESPONSABILITA'

La responsabilità civile, amministrativa e contabile del personale dipendente è disciplinata dalla legge.

### TITOLO VI

### FINANZA, CONTABILITA', PATRIMONIO, CONTRATTI E CONTROLLI

#### Art. 87 - FINANZA LOCALE

1. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

#### Art. 88 - ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese sono disciplinati dalla legge e al regolamento comunale di contabilità.

#### Art. 89 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare
2. Il bilancio pluriennale e quello annuale di previsione, predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati ai capigruppo consiliari e al Revisore dei conti, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'approvazione.
3. Le aziende e le istituzioni deliberano entro i termini di legge il bilancio di previsione

prima della presentazione del bilancio comunale.

#### Art. 90 - GESTIONE DEL BILANCIO

1. La Giunta provvede alla gestione del bilancio a mezzo dei dirigenti comunali, e vigila sullo stato ed i tempi di attuazione dei programmi previsti e verifica i risultati della gestione da comunicarsi al Revisore dei conti.

#### Art. 91 - CONTROLLO DI GESTIONE – SERVIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI

1. Il Sindaco, qualora accerti che il comune non ha la possibilità di costituire al proprio interno una struttura preposta al servizio di controllo di gestione, sottopone la proposta alla Giunta di pervenire ad una intesa con altri comuni per un accordo con persone professionalmente qualificata per questo incarico, affinché provveda all'effettuazione del controllo di gestione autonomamente e distintamente per ciascun comune, ripartendo la spesa tra gli stessi in relazione alla popolazione ad alla consistenza del bilancio, secondo criteri da stabilire nella convenzione d'incarico. Ottenuto il parere favorevole promuove intese con gli altri comuni e gli atti conseguenti.

#### Art. 92 - CONTO CONSUNTIVO

1. I risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica e finanziaria, e quelli del patrimonio sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.
2. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonché la relazione del Revisore, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione da parte della Giunta e degli uffici.

#### Art. 93 - BENI COMUNALI

1. Il Sindaco cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene sottoposto a verifica, almeno ogni cinque anni. La prima verifica dell'inventario sarà effettuata entro cinque anni, successivamente l'inventario sarà tenuto in tempo reale. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il Dirigente di Ragioneria.
2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate o nell'estinzione di passività onerose o nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 94 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. L'attività contrattuale dell'Amministrazione Comunale è disciplinata da un apposito regolamento.

**Art. 95 - REVISORE DEI CONTI**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato, il Revisore dei conti scelto in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U. 267/2000.
2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Revisore dura in carica tre anni e è rieleggibile per una sola volta.

**Art. 96 - CAUSE D'INELEGGIBILITA', DI DECADENZA E DI REVOCA**

1. Il Revisore dei Conti deve possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti responsabili delle massime strutture organiche comunali entro il quarto grado; coloro che sono legati all'Ente e alle Aziende e Istituzioni, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per il Consiglio Comunale; gli amministratori e i dirigenti in carica nella tornata amministrativa precedente e i loro parenti e affini entro il 4° gradi; coloro che ricoprono la carica di consigliere provinciale o comunale in un ente compreso nella circoscrizione territoriale dell'ordine professionale di appartenenza.
3. Il Revisore è revocabile per gravi inadempienze.
4. La revoca è disciplinata dalle norme di procedura per la revoca degli assessori comunali in quanto compatibili.

**Art. 97 - FUNZIONI E POTERI**

1. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esprime, se richiesto, pareri ed indicazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Nella relazione di cui al comma 1 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il Revisore risponde delle verità delle loro attestazioni e svolge le funzioni con la diligenza del mandatario.
4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente o delle istituzioni; può disporre ispezioni, convocare dirigenti e impiegati del Comune o delle istituzioni, i quali sono tenuti a collaborare. Può inoltre disporre l'audizione di rappresentanti del Comune in qualsiasi ente o organismo cui il Comune eroghi contributi.
5. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire verifiche di cassa anche periodiche.
6. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio mediante comunicazione al Sindaco e ai capigruppo. In caso di mancata convocazione del Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Revisore deve riferirne al Prefetto per i provvedimenti di

competenza.

7. Il Revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale, del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni e della Giunta Municipale, ma, nei due ultimi casi soltanto quando siano in discussione atti deliberativi di rilievo economico-finanziario.
8. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Revisore dei conti.

#### Art. 98 - CONTROLLO ESTERNO DEGLI ATTI DELIBERATIVI

La Segreteria Generale:

- provvede agli adempimenti operativi conseguenti all'esercizio dell'attività di controllo e verifica di conformità degli atti dell'ente alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, da parte degli organi competenti;
- è incaricata della ricezione delle richieste di cui al comma 1 dell'art. 127 del T.U. 267/2000 e cura gli adempimenti conseguenti;
- attesta l'avvenuta esecutività degli atti.

#### Art.99- CONTROLLI INTERNI

1. L'Ente si dota degli strumenti di controllo interno previsti dall'art. 147 T.U. 267/2000 e precisamente:
  - a) controllo di regolarità amministrativa per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile;
  - b) controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza dell'attività amministrativa;
  - c) controllo di valutazione delle prestazioni del personale, in particolare, di qualifica dirigenziale;
  - d) controllo per la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi e di osservanza delle determinazioni dell'indirizzo politico.
2. Sono individuate apposite strutture cui affidare gli strumenti del sistema di controllo di cui l'Amministrazione si dota. Questi uffici dovranno elaborare periodici rapporti di sintesi sull'andamento delle attività e dei servizi da trasmettere al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale ed al Direttore Generale.
3. La composizione, il funzionamento, gli strumenti di tali uffici sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Ogni responsabile di attività o servizio deve fornire, a scadenze predeterminate, una propria relazione sull'andamento della attività o servizio a cui è preposto.
5. Dovrà essere trasmesso al Consiglio un rapporto di gestione annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, da cui dovrà risultare la sintesi valutativa in relazione all'andamento delle attività e servizi gestiti dal Comune.

#### Art. 100 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui al T.U. 18.8.2000, n. 267, nonché dalla apposita convenzione.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 101 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale ed il regolamento per il funzionamento degli organismi di partecipazione sono deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1:
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
- 4.

### **Art. 102 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO**

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.